

**APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BLOCCO PREFABBRICATO SPOGLIATOI RUGBY MONZA C/O CENTRO SPORTIVO PIOLTELLI DI VIA ROSMINI - CUP B54H17000120004 - CIG 72237001D2.**

Con verbale di gara prot. n. 16356 del 29/01/2018 l'Impresa PMM s.r.l. è stata esclusa con la seguente motivazione:

Il concorrente, privo della qualificazione nelle categorie scorporabili OS3 e OS30, nell'istanza di partecipazione (modello "SpogliatoiCentroPioltelli\_DICH) ha dichiarato solamente di voler subappaltare "parte delle lavorazioni".

Considerato che la lettera d'invito stabilisce che:

*"Le lavorazioni appartenenti alla Cat. OS3, soggette a qualificazione obbligatoria, potranno essere eseguite dalla ditta aggiudicataria solo se in possesso di adeguata qualificazione SOA; in mancanza di qualificazione dovranno essere interamente subappaltate, ad imprese con idonea qualificazione e perciò indicate, a pena di esclusione, tra le lavorazioni da subappaltare (specificando la relativa categoria e percentuale di subappalto) o realizzate mediante la costituzione di R.T.I. di tipo verticale....."*

*Le lavorazioni appartenenti alla cat. OS30, individuata come S.I.O.S. dal D.M. n.248/2016, potranno essere eseguite dalla ditta aggiudicataria solo se in possesso di adeguata qualificazione SOA. In assenza di qualificazione dovranno obbligatoriamente essere realizzate mediante la costituzione di R.T.I. di tipo verticale con concorrente che possieda la qualificazione per almeno il 70% dell'importo della categoria OS30. Il restante 30% della categoria OS30 è subappaltabile (art. 105, c. 5, D.Lgs. 50/2016) ad imprese con idonea qualificazione e perciò deve essere specificatamente indicato tra le lavorazioni da subappaltare".*

Il concorrente, non qualificato nelle categorie scorporabili OS3 e OS30, in conformità alla disciplina di gara, avrebbe dovuto partecipare alla procedura in oggetto dichiarando il subappalto della cat. OS3 e mediante la costituzione di R.T.I. di tipo verticale con impresa qualificata per categoria OS30.

Trattandosi di una irregolarità non sanabile essendo il concorrente sprovvisto di un requisito necessario per la partecipazione e per l'esecuzione dei lavori, l'Impresa PMM s.r.l. viene esclusa dalla gara.

Monza, 31/01/2018